



Promemoria sull'imposizione alla fonte di
reddito da attività lucrativa di studenti (S), apprendisti (A) e praticanti (P) stranieri

Panoramica delle convenzioni di doppia imposizione

(Stato: 1° gennaio 2016)

Osservazione preliminare

La maggior parte delle convenzioni di doppia imposizione determinano che i redditi di S/A/P (talune convenzioni: solo S) provenienti da altri Stati contraenti che confluiscono per il loro sostentamento o per la loro formazione da fonti al di fuori della Svizzera non possono essere tassati in Svizzera.

Per la riscossione dell'imposta alla fonte questa disposizione può essere tralasciata, in quanto i redditi da fonti estere non sono in ogni caso assoggettati a nessuna imposta svizzera alla fonte.

Indipendentemente dal fatto se la Svizzera abbia o meno stipulato una convenzione di doppia imposizione con lo Stato di provenienza, i redditi di S/A/P stranieri dall'attività lavorativa in Svizzera possono di principio essere assoggettati all'imposta alla fonte; le convenzioni con **Algeria, Armenia, Bangladesh, Bulgaria, Croazia, Filippine, Ghana, India, Kuwait, Macedonia, Marocco, Mongolia, Montenegro, Polonia, Qatar, Repubblica Ceca, Serbia, Slovenia, Thailandia e Turchia** richiedono espressamente una parità di trattamento con persone residenti in Svizzera.

Particolarità

Le seguenti convenzioni di doppia imposizione prevedono tuttavia alcune esenzioni in base alle quali, a determinate condizioni, l'imposta alla fonte svizzera va rimborsata.

1.1 Stati di provenienza: Costa d'Avorio, Pakistan e Sri Lanka

Esenzione fiscale per S/A/P per al massimo 12 mesi su remunerazioni da attività lucrativa dipendente in relazione diretta con gli studi o la formazione, se la remunerazione risultante da questo lavoro non supera 18'000 franchi.

1.2 Stato di provenienza: Tunisia

Esenzione fiscale per S/A/P per al massimo 12 mesi su remunerazioni da attività lucrativa indipendente in relazione diretta con gli studi o la formazione, se la remunerazione risultante da questo lavoro non supera 6'000 franchi.

Di conseguenza, nel caso di un S/A/P proveniente dagli Stati indicati ai punti 1.1 o 1.2, l'imposta alla fonte riscossa deve essere rimborsata fino a una durata di al massimo 12 mesi (l'anno civile non viene considerato per la determinazione della durata dell'attività lucrativa). L'imposta viene dunque sempre rimborsata se i redditi da attività lucrativa non superano i 18'000 franchi (6'000 fr. per un S/A/P proveniente dalla Tunisia) e se la durata dell'attività non è superiore a 12 mesi. Lo stesso vale per i primi 12 mesi se l'attività lavorativa è superiore a 12 mesi. Se i redditi da attività lucrativa nei primi 12 mesi superano i 18'000 franchi (6'000 fr. per un S/A/P proveniente dalla Tunisia), l'imposta alla fonte non viene rimborsata. L'imposta è dovuta definitivamente a partire dal 13° mese dell'attività lucrativa in Svizzera.

2.1 Stati di provenienza: **Indonesia e Giamaica**

Esenzione fiscale per S/A/P per redditi da attività lucrativa indipendente in relazione diretta con gli studi o la formazione della durata di al massimo 12 mesi, se la remunerazione risultante da questo lavoro non supera 18'000 franchi.

2.2 Stati di provenienza: **Malaysia, Portogallo, Trinidad e Tobago**

Esenzione fiscale per S/A/P per redditi da attività lucrativa indipendente in relazione diretta con gli studi o la formazione della durata di al massimo 12 mesi, se la remunerazione risultante da questo lavoro non supera 12'000 franchi.

Di conseguenza, nel caso di un S/A/P proveniente dagli Stati indicati ai punti 2.1 e 2.2, l'imposta è dovuta definitivamente se l'attività lucrativa in Svizzera dura più di 12 mesi (l'anno civile non viene considerato per la determinazione della durata dell'attività lucrativa) o se i redditi dall'attività lucrativa per una durata inferiore o uguale a 12 mesi superano 18'000 franchi, rispettivamente 12'000 franchi. Il rimborso dell'imposta entra dunque in considerazione unicamente se la durata dell'attività lucrativa non supera i 12 mesi e al contempo il rispettivo reddito non supera 18'000 franchi, rispettivamente 12'000 franchi.

3. Stati di provenienza: **Irlanda e Svezia**

Esenzione fiscale per S/A/P (Irlanda) rispettivamente per S (Svezia) per redditi da un'attività lucrativa di durata non superiore a 100 giorni nel corso di un anno fiscale e in relazione alla formazione.

Questo significa che l'imposta riscossa è dovuta definitivamente se l'attività lucrativa in Svizzera dura oltre 100 giorni in un anno fiscale. In questo caso l'ammontare dell'indennità non gioca nessun ruolo. Un rimborso dell'imposta entra in considerazione solo se la durata dell'attività lucrativa non supera i 100 giorni.